



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN ACCONTO SALVO CONGUAGLIO. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Del 23.06.2020	

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:10** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale		X
	Mandara	Tullia	X	
	D'Antonio	Domenico	X	
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano		X
	Arcangeli	Federica	X	

Assegnati: n.12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Dott.ssa Lorenza Muzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Avv. Velia Nazzarro, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Si sofferma sulla considerazione dell'impatto che la pandemia ha avuto sulle attività economiche e sulla conseguente decisione del Governo, disposta a livello nazionale, della chiusura obbligatoria di buona parte delle attività. Evidenzia che altre attività, pur avendo continuato il loro esercizio, hanno comunque risentito del periodo del cosiddetto "lockdown", durante il quale i contatti sociali sono drasticamente diminuiti. A seguito della riapertura delle attività economiche, aggiunge, è molto probabile che sarà comunque necessario del tempo prima che si torni a regime. Sottolinea che in questo contesto, pieno di difficoltà e di ostacoli nelle attività di programmazione per le informazioni continuamente diverse provenienti sulle opzioni esercitabili dagli enti locali, l'amministrazione ha cercato di intraprendere, nell'immediatezza dell'emergenza, iniziative per il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, utilizzando gli ausili finanziari messi a disposizione dal Governo. Ha poi programmato un sostegno economico nella forma dell'agevolazione nel pagamento della Tariffa TARI nei confronti delle cosiddette utenze non domestiche, sia quelle obbligate alla chiusura sia quelle che, pur proseguendo nella loro attività, hanno comunque avuto difficoltà. Illustra quindi i contenuti della disciplina delle agevolazioni per le utenze non domestiche per l'anno 2020. Ringrazia la Responsabile dei Servizi Finanziari per il lavoro svolto per la definizione della proposta, tutt'altro che agevole. Sottolinea che le agevolazioni della TARI in forma di contributo ammontano a circa 80.000,00 euro .

Interviene il Consigliere Domenico D'Antonio sottolineando che non si può non essere d'accordo sulla proposta di ausilio alle utenze non domestiche, pur necessitando la stessa di alcune delucidazioni. Chiede in particolare come si sia arrivati a determinare la somma di € 80.000,00, se in applicazione di un metodo induttivo, considerando tutte le utenze non domestiche e il gettito ad esse correlato, o se in applicazione di un metodo deduttivo, partendo dalla sola considerazione delle disponibilità di bilancio. Esprime quindi la perplessità sulla possibilità che alcune aziende rimangano escluse dal contributo, ritenendo necessario integrare le somme accantonate per le agevolazioni in parola. Auspica che dette risorse in aumento siano reperite durante l'anno perché tutte le utenze non domestiche siano realmente ammesse a godere delle agevolazioni. Si riserva di indicare nel corso della seduta le possibilità di cui il Comune avrebbe potuto servirsi per il recupero di risorse in sede di predisposizione del bilancio.

Il Sindaco chiarisce che la proposta ha tenuto conto di entrambi i parametri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 2 (Mario Mazzetti e Rosa De Luca)

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN ACCONTO SALVO CONGUAGLIO. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE”

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020 in acconto salvo conguaglio. Integrazione regolamento TARI per introduzione agevolazioni utenze non domestiche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683- bis al comma 1 della legge n. 147/2013 "In considerazione della necessità di acquisire il piano *finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di*

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carsoli non è ancora operante l'Ente di Governo dell'ambito territoriale, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono tuttora in capo ai Comuni;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del citato D.L. n. 18-2020 il quale prevede che: "I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021", introducendo la facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-bis, della L. n. 147/2013, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la Deliberazione n. 8 del 09/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Finanziario 2019" e le relative tariffe Tari per l'anno 2019;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

Verificato che detta facoltà è già contenuta nell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e consente all'Organo consiliare di introdurre riduzioni non connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone quindi uno scopo sociale, purché le stesse siano finanziate con risorse generali della fiscalità locale e il minor gettito non sia ripartito sulle altre utenze del servizio rifiuti;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente Locale, quale soggetto più vicino al cittadino, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi;

Ritenuto che le agevolazioni da riconoscere a specifiche categorie economiche particolarmente colpite, in quanto aventi carattere "episodico ed eccezionale", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, possano confluire nella deliberazione di determinazione delle tariffe anche nell'ipotesi in cui l'Ente intenda confermare quelle approvate per il 2019;

Ritenuto pertanto di introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti, nella modalità di concessione di un contributo finalizzato a consentire un più agevole pagamento del tributo in una fase caratterizzata da significativa crisi di liquidità;

Rilevato che per individuare le utenze non domestiche meritevoli di sostegno si farà riferimento agli interventi governativi che ne hanno imposto la chiusura mentre per quelle non soggette saranno individuati specifici requisiti reddituali;

Precisare che il contributo alle utenze non domestiche sarà determinato come segue:

- per le utenze costrette alla chiusura a seguito di interventi governativi l'agevolazione è determinata sommando gli importi corrispondenti alla quota variabile e alla metà della quota fissa della bolletta TARI computata per i giorni di sospensione obbligatoria delle attività e al 30% dell'imposta dovuta dal giorno di autorizzazione alla riapertura fino al 31.12.2020;
- alle altre utenze l'agevolazione è determinata attribuendo un importo pari al 30% dell'imposta dovuta dal 15.03.2020 fino al 31.12.2020 previa attestazione di riduzione, non inferiore al 50%, del fatturato relativo al periodo 01.03.2020-31.05.2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, entro il limite di € 600,00;

Dato atto che non appare possibile inquadrare le agevolazioni alle utenze non domestiche maggiormente colpite dall'attuale emergenza nell'ambito delle riduzioni tipiche, espressamente previste o prevedibili nello specifico regolamento in quanto pur essendo incontestabile una minore produzione dei rifiuti è altrettanto vero che di fatto la circostanza non influisce sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti, inclusi quelli variabili;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato nella misura massima di € 80.000,00;

Dato altresì atto che l'agevolazione oggetto del presente provvedimento, pur riconosciuta nella forma del contributo, costituisce un'ipotesi di "riduzione atipica" nell'accezione assunta dalla disciplina disposta dall'art.1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ricorrendo le seguenti prescritte condizioni:

- la non riconducibilità alle ipotesi tipiche di cui al comma 659 del citato articolo 1;
- la copertura della riduzione assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale dell'Ente, appositamente autorizzata nella forma di spesa dal Consiglio

comunale, in sede di approvazione del bilancio, contabilizzata alla Missione 14, Programma 2, titolo I, macroaggregato 4 "trasferimenti";

Atteso che le agevolazioni che si intende concedere avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi socio-economici insorti durante l'attuale contesto epidemico;

Precisato pertanto che la disciplina di cui al presente provvedimento concernente le predette agevolazioni costituisce integrazione provvisoria, perché limitata all'anno 2020, del vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.06.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997;

Valutato che nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre, al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Ritenuto di stabilire che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020 sia effettuata in due distinte fasi:

- la prima comprendente le tre rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 100% della tari 2019 che avranno scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2020 al fine di contemperare sia gli interessi dei contribuenti, concedendo loro maggiori termini di pagamento, sia quelli dell'Ente di poter disporre dei flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti al gestore per l'espletamento del servizio;
- eventuale rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 da inviare entro il 28.02.2021;

Vista la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Richiamata integralmente la nota di IFEL Fondazione ANCI del 24.04.2020 avente ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19", in cui si sostiene la tesi, qui fatta propria dall'Ente, della possibilità di disciplinare le riduzioni della TARI conseguenti all'emergenza COVID nell'ambito della deliberazione della tariffa e con finanziamento a carico delle risorse di bilancio, per la natura atipica della fattispecie di riduzione, nonché per il carattere episodico del provvedimento di agevolazione, strettamente correlato alla contingenza dell'epidemia;

Acquisito il parere dell'organo di revisione al prot. n. 4003 del 15.06.2020;

DELIBERA

Approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI confermando l'impianto tariffario del 2019, salvo conguaglio, come consentito dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

Dare atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il tributo provinciale previsto per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Stabilire che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:

- la prima comprendente le tre rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 100% della tari 2019;

- eventuale rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019.

Provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020 per l'ammontare del 100% della tari 2019, in 3 rate, che, alla luce della particolare situazione economica in essere, avranno scadenza 31 luglio 2020, 30 settembre e 30 novembre 2020 al fine di contemperare sia gli interessi dei contribuenti, concedendo loro maggiori termini di pagamento, sia quelli dell'Ente di poter disporre dei flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio.

Stabilire che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, si provvederà ad inviare eventuale rata a conguaglio per l'intero anno entro il 28.02.2021.

Disporre che:

- l'agevolazione per le utenze non domestiche sarà riconosciuta nella forma di contributo da erogare entro 5 giorni dal pagamento di ogni singola rata, a parziale e proporzionale rimborso;
- si decade dal beneficio della predetta agevolazione nell'ipotesi di mancato versamento dell'imposta dovuta entro il termine del 31.01.2021; la decadenza dal beneficio è proporzionale alla quota di imposta non versata.

Dato atto e precisato che il contributo da riconoscere alle utenze non domestiche per agevolare il pagamento delle bollette TARI è determinato come segue:

- per le utenze costrette alla chiusura per disposizioni governative l'agevolazione è determinata sommando gli importi corrispondenti alla quota variabile e alla metà della quota fissa della bolletta TARI computata per i giorni di sospensione obbligatoria delle attività e al 30% dell'imposta dovuta dal giorno di autorizzazione alla riapertura fino al 31.12.2020;
- alle altre utenze, escluse quelle della grande distribuzione alimentare (quali supermercati, ipermercati, ecc), l'agevolazione è determinata attribuendo un importo pari al 30% dell'imposta dovuta dal 15.03.2020 fino al 31.12.2020, entro il limite massimo di € 600,00, previa attestazione di riduzione, non inferiore al 50%, del fatturato relativo al periodo 01.03.2020-31.05.2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Dato altresì atto e precisato che:

- le agevolazioni da concedere a norma del presente provvedimento avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi socio-economici insorti durante l'attuale contesto epidemico;
- la presente disciplina concernente le predette agevolazioni costituisce integrazione provvisoria, limitata al solo anno 2020, del vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.06.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997.

Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Demandare al Responsabile dei Servizi finanziari l'adozione di ogni ulteriore adempimento in esecuzione del presente atto.

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle rate dell'acconto TARI anno 2020.

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria ...



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Dott.ssa Lorenza Muzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 14.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 14.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....